

**COORDINAMENTO PROVINCIALE AGENZIA DOGANE – NAPOLI –
Piazza Nazionale, 20 – tel. 081 204432 fax 081 201239 -**

Al Direttore Regionale Alberto Libeccio

Al Direttore dell'Area P.O. dott. Alessandro Aronica

I conti non tornano.

Atteso che

con nota 6448/r.u del 16/01/2009, avente come oggetto la preintesa sull'utilizzazione del fondo di produttività, l'Area Centrale P.O. precisava che per il conteggio delle giornate effettive occorreva far riferimento all'art.71 co 5 D.L. 112 del 25/06/2008 (si fa notare che nella citata preintesa il D.L. in questione mai è citato)

e premesso che

in questo modo, sovvertendo uno dei principi cardini della giurisprudenza, cioè quello della valenza della legge dell'epoca, si andavano a regolare le presenze del 2007 con normativa sopravvenuta nel 2008 (per l'appunto il D.L. 112)

si constata poi

che nell'applicazione pratica, almeno presso codesta Direzione Regionale, si è proceduto in maniera ancora più restrittiva.

Il comma 5 del ripetuto D.L. fa salve da penalizzazioni ai fini dell'attribuzione degli obiettivi istituzionali alcune situazioni (maternità, lutto, testimonianze etc.), procedendo ad elencarle puntualmente. Ma tale elencazione non deve essere tuttavia intesa come tassativa in quanto, nell'ambito del comma 1, è fatta deroga alla regola generale anche per altre tipologie di assenze (infortunio sul lavoro, causa di servizio etc.).

E' evidente che il reindicare anche queste ultime situazioni al comma 5 avrebbe costituito una inutile ripetizione. D'altro canto è difficile pensare che le stesse posizioni tutelate al comma 1 siano state, poi, volutamente penalizzate al comma 5 escludendo dalla tutela ad esempio, paradossalmente, chi subisce un infortunio sul lavoro nel mentre nessuna penalizzazione è posta a carico, giustamente, di chi si trova in posizione di distacco o permesso sindacale (art. 3 richiamata preintesa).

Pertanto chi ha operato in maniera contraria a quello che, si ritiene, costituisca lo spirito della legge non solo ha stravolto il contenuto teleologico della stessa ma, ha anche contaminato la volontà del legislatore che non può essere desunta solo da una superficiale interpretazione letterale.

Per quanto attiene, poi, la questione relativa ai destinatari dei benefici ex L.104/92, fermo restando il rispetto del principio di irretroattività per l'anno 2007 ed il primo semestre 2008, a valere per i periodi successivi, la scrivente fornirà il proprio patrocinio a coloro i quali intendessero impugnare incidentalmente, in sede di ricorso giurisdizionale, l'eccezione di incostituzionalità del D.L. nella parte in cui opera una differenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, considerato che, solo strumentalmente, l'art.33 indirizza i suoi effetti verso il lavoratore familiare essendo il fine della legge esclusivamente rivolto al benessere della persona disabile.

Il coordinamento provinciale